



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.26 DEL 21/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI- ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di luglio alle ore diciannove e minuti cinquanta nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Reggio Maria Maddalena - Presidente	Sì
2. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere	Sì
3. Grazioli Alessandro - Consigliere	Sì
4. Franchini Anna - Consigliere	Sì
5. Tondini Chiara - Consigliere	Sì
6. Poli Roberto - Vice Sindaco	Sì
7. Mordente Marcello - Consigliere	Sì
8. Simoni Maria Rosa - Consigliere	Sì
9. Cefola Francesco - Consigliere	Sì
10. Codoro Maurizio - Consigliere	Giust.
11. Chierichetti Cinzia - Consigliere	Sì
12. Pinetti Umberto - Consigliere	Sì
13. Cececotto Giuseppe - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Reggio Maria Maddalena** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI- ANNO 2014

Il Sindaco illustra il punto posto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del Piano finanziario della TARI e cede la parola all'Assessore Chierichetti il quale illustra i costi della raccolta rifiuti.

Replica il Sindaco che dice: *"Si è molto vicini ai cittadini, l'ufficio tributi in questo si è mostrato molto ma molto efficiente, soprattutto in questo periodo con tanti aggiornamenti normativi e soprattutto anche nella possibilità di rateizzare i pregressi significativi"* e dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il Consigliere Pinetti che chiede quanti sono i cittadini che non pagano.

Replica il Segretario Comunale che dice che in questa sede non possono essere detti.

Replica il consigliere Pinetti il quale dice: *"Se i 5000 euro sono necessari alla copertura integrale del servizio devono essere cercati nel capitolo del sociale, perché non vorrei mai che il cittadino se ne accorge"*.

Replica il Segretario Comunale spiegando che si è cercato di rinvenire quei 5000 euro nell'ambito delle categorie che hanno coefficienti più alti senza penalizzare le categorie delle utenze domestiche. Si ribadisce ancora che il testo della legge non prevede quanto propone il consigliere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

RICHIAMATI in particolare:

- il comma 654 in base al quale *"deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*

- il comma 683 in base al quale *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*

VISTI:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo..."*;

- l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 il quale dispone che *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, e del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 con i quali è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito rispettivamente al 28 febbraio 2014 ed al 30 aprile 2014;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale assunta in precedenza nella odierna seduta è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), secondo il quale, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dal quale emerge un costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti pari ad Euro 274.000,00 di cui Euro 269.000,00 per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti ed Euro 5.000,00 per garantire le agevolazioni e riduzioni previste ex lege.

PRECISATO che:

- la classificazione dei costi riportata nel piano finanziario è stata fatta con l'avvallo del gestore del servizio;
- le superfici utilizzate ai fini dell'applicazione del tributo sono le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, così come previsto dall'art. 1 comma 686 della L. 147/2013;
- l'art. 1 commi 651 e 652 della Legge 147/2013 prevedono la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e quindi commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- il Regolamento Comunale della TARI prevede, tra l'altro, che:

a) le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

b) ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1 comma 658 L. 147/2013

c) le categorie tariffarie, articolate per fasce di “utenze domestiche” e “utenze non domestiche” e le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto

dall'art. 1 comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al DPR 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

d) ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e quindi al relativo uso, solo ove tale suddivisione non sia possibile, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

e) qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa, sono ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario.

- in attesa pertanto dell'adozione di adeguati strumenti regolamentari di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, al fine di ripartire i costi tra le utenze domestiche e non domestiche sono stati utilizzati metodi presuntivi di stima della capacità di produrre rifiuti da parte delle due macrocategorie di utenza, ed in particolare nell'allegato piano finanziario i costi fissi vengono ripartiti tra le due utenze in base al loro numero, ed i costi variabili vengono ripartiti tra le due utenze in base ad una stima dei rifiuti prodotti. Stima effettuata per le utenze non domestiche moltiplicando il coefficiente kd (coefficiente di produzione dei rifiuti a mq annuo) riferito alle varie categorie di attività per la superficie complessiva imponibile di ogni categoria, trovata pertanto la quantità presuntivamente attribuibile a tali utenze non domestiche, per differenza, è stata calcolata la quota riferibile alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio "*chi inquina paga*", in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999. Deroga ritenuta ragionevole anche in considerazione del fatto che i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 sono stati elaborati nel 1998, periodo in cui non veniva effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, e mai aggiornati;

DATO ATTO che le variazioni rispetto al regime dettato dal DPR 158/1999 sono state valutate anche con il supporto del gestore del servizio, e vengono descritte nella sezione "COEFFICIENTI" del Piano Finanziario allegato;

DATO ATTO che il Piano Finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione, con i relativi obiettivi, da una parte descrittiva del metodo utilizzato per la determinazione delle tariffe e da una parte finale economica (PEF) nella quale vengono determinati i costi fissi ed i costi variabili da coprire con la TARI;

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO con l'Ufficio Tecnico che il piano finanziario di cui sopra è redatto in conformità al vigente contratto con il quale è stato affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani alla Econord S.r.l.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

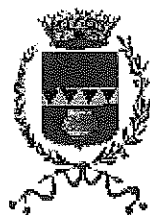
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 3 (Chierichetti Cinzia, Franchini Anna, Pinetti Umberto) espressi nei termini di legge dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti di cui n. 10 votanti e n. 2 astenuti (Cececotto Giuseppe e Grazioli Alessandro);

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare** il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), componente della IUC, per l'anno 2014 (*Allegato A*) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione da cui si evince una spesa complessiva di Euro 274.000,00, di cui Euro 269.000,00 per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti ed Euro 5.000,00 per garantire le agevolazioni e riduzioni previste ex lege;
3. **Di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2014;

Successivamente, con separata votazione n. 12 voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VA

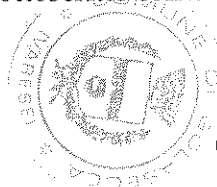
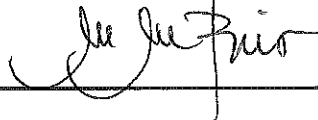
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI- ANNO 2014

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

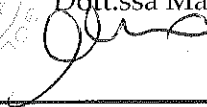
Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	10/07/2014	Borghi Luigia	F.to Borghi Luigia
Contabile	Favorevole	10/07/2014	Panza Roberto	F.to Panza Roberto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Dott. Arch. Maria Maddalena Reggio



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

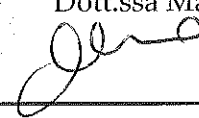


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 29/7/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000. Golasecca, li 29/07/2014



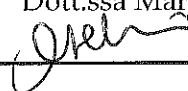
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.
Golasecca, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.
Golasecca, li _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Visto:
Golasecca, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato